

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 1 febbraio 2017, n. 7

PSR 2014/2020 della Regione Puglia – Termine per la conclusione degli interventi da parte dei beneficiari ammessi alla transizione di cui al capitolo 19 del PSR 2014/2020 – Ulteriori disposizioni.

L'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO l'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base della proposta dei Responsabili di Raccordo, dr Vito Filippo Ripa, dr Giuseppe Clemente e dr Cosimo Sallustio del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia e dell'istruttoria espletata dagli stessi dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), così come modificato ed integrato;

VISTO il PSR 2007/2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18/02/2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12/02/2008, pubblicato nel BURP n. 34 del 29/02/2008;

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia, successivamente approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubblicata nel BURP n. 93 del 25/05/2010;

VISTA la Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia che modifica la decisione della Commissione C(2008) 737 del 18/02/2008 recante approvazione del programma di sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTA la Decisione C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 30 dicembre 2015, n. 2424, recante "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020 – Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412";

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2017) 499 final del 25/01/2017 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412

della Commissione, tra cui quelle al capitolo 19 "Disposizioni Transitorie";

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione (DAdG) n. 313 del 23/09/2016 con la quale è stato stabilito, per i diversi beneficiari ammessi alle norme di transizione, il termine per la concessione delle proroghe, nonché l'obbligatorietà di produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall'Organismo Pagatore OGEA, apposita appendice alla garanzia fideiussoria in presenza di anticipazione sul contributo concesso;

CONSIDERATO che alcuni beneficiari di cui alla lettera d) della DAdG n. 15/2016 ammessi alle norme di transizione non hanno concluso gli interventi strutturali entro i termini stabiliti con la DAdG n. 313/2016 per cause diverse e, pertanto, hanno richiesto una ulteriore proroga per completare gli stessi;

RITENUTO di dover consentire ai precitati beneficiari ammessi alle norme di transizione di poter concludere gli interventi strutturali oggetto di sostegno;

Per quanto innanzi riportato, si propone di stabilire che:

- i beneficiari di cui alla lettera d) della DAdG n. 15/2016 ammessi alle norme di transizione che non hanno completato gli interventi strutturali entro il termine stabilito (31/01/2017) con la DAdG n. 313/2016, possono richiedere una ulteriore e definitiva proroga per il tempo strettamente necessario a completare i medesimi interventi strutturali;
- la proroga non potrà essere concessa **oltre la data del 31/10/2017**. Qualora entro tale termine non saranno completati gli interventi strutturali ammessi e presentata la domanda di pagamento del saldo **entro il 30/11/2017**, sarà attivata la procedura di revoca degli aiuti con recupero delle somme erogate. Analogamente si procederà in assenza di richiesta di proroga;
- i beneficiari richiedenti proroga che hanno usufruito di anticipazione sul contributo concesso, devono obbligatoriamente produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA, apposita appendice alla garanzia fideiussoria, in assenza della quale non potrà essere concessa alcuna proroga e si procederà alla revoca dell'aiuto concesso con recupero delle somme già erogate nel rispetto delle procedure stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA;
- di confermare le modalità di erogazione degli aiuti stabilite dalla DAdG n. 340 del 28/10/2014 per i beneficiari, pubblici e privati, delle misure degli Assi 1, 2 e 3 del PSR 2007/2013 che sono stati ammessi alle norme di transizione di cui al capitolo 19 del PSR 2014/2020.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
di stabilire che:

- i beneficiari di cui alla lettera d) della DAdG n. 15/2016 ammessi alle norme di transizione che non hanno completato gli interventi strutturali entro il termine stabilito (31/01/2017) con la DAdG n. 313/2016,

possono richiedere una ulteriore e definitiva proroga per il tempo strettamente necessario a completare i medesimi interventi strutturali;

- la proroga non potrà essere concessa **oltre la data del 31/10/2017**. Qualora entro tale termine non saranno completati gli interventi strutturali ammessi e presentata la domanda di pagamento del saldo **entro il 30/11/2017**, sarà attivata la procedura di revoca degli aiuti con recupero delle somme erogate. Analogamente si procederà in assenza di richiesta di proroga;
- i beneficiari richiedenti proroga che hanno usufruito di anticipazione sul contributo concesso, devono obbligatoriamente produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA, apposita appendice alla garanzia fideiussoria, in assenza della quale non potrà essere concessa alcuna proroga e si procederà alla revoca dell'aiuto concesso con recupero delle somme già erogate nel rispetto delle procedure stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA;
- di confermare le modalità di erogazione degli aiuti stabilite dalla DAdG n. 340 del 28/10/2014 per i beneficiari, pubblici e privati, delle misure degli Assi 1, 2 e 3 del PSR 2007/2013 che sono stati ammessi alle norme di transizione di cui al capitolo 19 del PSR 2014/2020;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
- di dare atto che il presente provvedimento:
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso ad AGEA – Ufficio Sviluppo Rurale;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - sarà disponibile nel sito internet del PSR 2007/2013 della Regione Puglia www.svilupporurale.regione.puglia.it;
 - è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate ed è adottato in originale.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2014/2020
prof. Gianluca Nardone